



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

D.D.G. 797 DEL 06/05/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 27/06/2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della L.r. 17/03/2016 n. 3 - modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 19/04/1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990 n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 *“Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”*;
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” - Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” - Grammichele;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” - Santo Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania
- VISTO il D.A. 1027 del 18/05/1976, registrato alla Corte dei Conti il 20/05/1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 29/05/1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976, n. 53;

VISTO il D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

VISTO l'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019 *collegata alla legge di stabilità per l'anno 2019 con il quale l'art. 16, comma 2 e 3, della legge regionale 06/05/1976 n. 53 è stato modificato come segue:*

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso;

Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel presente bando per l'anno scolastico 2020/2021 l'aggiornamento del punteggio attribuito;

VISTE le graduatorie regionali permanenti già approvate per gli anni scolastici precedenti

RITENUTO di dovere dare attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, all'art. 16 della legge regionale 16/10/2019, n. 17, unificando in unica graduatoria per ciascuna classe di concorso le graduatorie già approvate per gli anni scolastici precedenti, con gli insegnanti successivi all'ultimo nominato in ruolo;

DECRETA

art. 1

(graduatorie regionali permanenti)

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, sono formate ed aggiornate ai sensi dell'art. 16 della L. r. 06/05/1976 n° 53, come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019, le graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del D.P.R. n. 19 del 24/02/2016 nonché le graduatorie regionali permanenti per insegnate di sostegno area unica superiore :

classi di concorso della tabella A

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
A 02	design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e gemme
A 03	design della ceramica
A 05	design del tessuto e della moda
A 08	discipline geometriche, architettura design dell'arredamento e scenotecnica
A 09	discipline grafiche, pittoriche e scenografia
A 10	discipline grafiche pubblicitarie
A 12	discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 14	discipline plastiche scultoree e scenoplastiche
A 15	discipline sanitarie
A 18	filosofia e scienze umane

A 19	filosofia e storia
A 20	fisica
A 21	geografia
A 22	italiano, storia, geografia, nelle scuole secondaria di i grado
A 24	Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 25	lingua e inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
A 26	matematica
A 27	matematica e fisica
A 28	matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado
A 30	musica nella scuola secondaria di primo grado
A 34	scienze tecnologiche chimiche
A 37	scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafiche
A 41	scienze tecnologie informatiche
A 45	scienze economico aziendali
A 46	scienze giuridico economico
A 47	scienze matematiche applicate
A 48	scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 49	scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado
A 50	scienze naturali, chimiche e biologie
A 54	storia dell'arte
A 60	tecnologia nella scuola secondaria di primo grado

classi di concorso della tabella B (insegnanti tecnico-pratici)

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
B 03	laboratorio di fisica
B 12	laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B 16	laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
B 17	laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche
B 23	metodologie operative nei servizi sociali

Le predette graduatorie sono utilizzate per la nomina nel ruolo degli insegnanti delle seguenti scuole secondarie regionali, nei limiti del 50% delle cattedre di ruolo risultanti vacanti e disponibili con l'inizio dell'anno scolastico, con esclusione del 50% delle cattedre che ai sensi dell'art. 19 della L. r. 06/05/1976 n° 53 sono accantonate per pubblici concorsi:

- Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
- Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;

- Liceo artistico regionale "Raffaele Libertini" di Grammichele;
- Liceo artistico regionale "Don G. Morello" di Mazara del Vallo;
- Liceo artistico regionale "C. M. Esposito" di Santo Stefano di Camastra;
- Istituto regionale di istruzione secondaria superiore "Francesca Morvillo" di Catania

art. 2
(prima inclusione)

Ai sensi del primo comma dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976 n° 53, possono chiedere la prima inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo 1, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'istanza siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso della tabella A e B

- a) della prescritta abilitazione all'insegnamento;
- b) del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all'art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di abilitazione;

per le graduatorie per insegnante di sostegno area unica

- a) della prescritta abilitazione - titolo di specializzazione all'insegnamento;
- b) del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all'art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di abilitazione;

Ai fini del requisito di cui alla lett. b, si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni.

Art. 3
(aggiornamento del punteggio)

Ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976 n° 53, gli insegnanti già inseriti nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo 1 possono chiedere l'aggiornamento del punteggio con il servizio prestato nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1, purché di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo comporto da meno di 6 ore settimanali).

Art. 4
(presentazione dell'istanza)

La domanda di prima inclusione e di aggiornamento, predisposte utilizzando il modello allegato al presente decreto, datata e firmata dovrà essere presentata presso:

*Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'istruzione e formazione professionale
Servizio scuola non statali
viale Regione Siciliana 33 - 90135 Palermo*

- direttamente;
- a mezzo posta raccomandata;
- a mezzo posta elettronica certificata (in formato PDF) all'indirizzo :
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

A tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante o la data della PEC.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e degli allegati è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti sarà priva di ogni effetto e, pertanto,

non saranno prese in considerazione le integrazioni di qualunque titolo o documento.

Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti al Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.

Il formato per l'invio a mezzo PEC deve essere PDF. Non saranno accettate fotografie delle istanze o altro formato diverso dal PDF.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare in modo esplicito, ai sensi del DPR 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
- e) l'assenza di condanne penali o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario)
- f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);
- g) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
- h) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
- i) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
- j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che consente l'ammissione per l'insegnamento nella classe di concorso per la quale si intende partecipare, indicando l'università, l'accademia o istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento (secondo la previsione del D.P.R. del 14/02/2016 n. 19)
- k) il titolo di abilitazione posseduto, ove richiesto per l'insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa (secondo la previsione del D.P.R. del 14/02/2016 n. 19);
- l) il titolo di specializzazione conseguito ai sensi delle norme vigenti;
- m) il servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all'art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di abilitazione;
- n) i titoli e certificati che si allegano alla domanda;
- o) il domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni.

Coloro che in base ai titoli posseduti abbiano diritto all'inclusione e/o all'aggiornamento in più graduatorie regionali permanenti devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste. La domanda di inserimento e/o aggiornamento in più graduatorie con una sola domanda comporta l'inclusione solo nella prima disciplina richiesta.

La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.

art. 5
(allegati dell'istanza)

All'istanza di **prima inclusione** devono essere allegati i seguenti documenti o autocertificazioni attestante il possesso dei requisiti:

1. certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente università o istituto di istruzione secondaria, contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
2. certificato del titolo di abilitazione posseduto con l'indicazione del voto complessivo.

Gli insegnanti tecnico-pratici devono presentare l'abilitazione / idoneità.

Nel caso in cui l'aspirante non abbia ancora ottenuto la relativa certificazione, pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva (secondo l'allegato modello) dalla quale risulti che lo stesso ha conseguito l'abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;

3. certificato di specializzazione (per gli insegnanti di sostegno).
4. certificati attestante il servizio svolto nonché gli altri servizi didattici prestati fino all'anno scolastico 2019/2020 incluso presso le scuole secondarie regionali.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico,

- la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio,
- la materia o le materie insegnate,
- il numero delle ore settimanali di insegnamento,
- le classi in cui l'insegnamento è stato impartito,
- l'eventuale partecipazione alle sessioni di esame
- e la relativa qualifica.

i certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una sola delle indicazioni di cui sopra non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria e/o del punteggio.

All'istanza di **aggiornamento**, in considerazione che il titolo di abilitazione all'insegnamento è stato valutato in sede di prima inclusione, deve essere allegato soltanto il certificato (come indicato al superiore punto 4) o l'autocertificazione attestante il servizio prestato nelle scuole secondarie regionali successivamente all'anno scolastico di iscrizione nella graduatoria regionale permanente.

In sede di aggiornamento, potrà essere valutato il servizio svolto presso le scuole secondarie regionali prima dell'inclusione in graduatoria ma non inserito, e di conseguenza valutato, nella domanda di prima inclusione in graduatoria, solo previa richiesta motivata che precisi le cause dell'omessa dichiarazione.

Ai sensi del DPR 445/2000 le autocertificazioni devono avere la firma autentica, anche mediante fotocopia di un documento attestante l'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

art. 6
(punteggio)

Il punteggio attribuito ai titoli culturali e di servizio certificati o dichiarati, sarà calcolato come segue (il punteggio di cui al numero 1 solo per le istanze di prima inclusione):

Punteggio per le classi di concorso della tabella A e B

1	Per l'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato in centesimi. Per ogni voto superiore a 60 su 100 punti 0,30
2	per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 nella classe di concorso per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria , purché di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo comporto da meno di 6 ore settimanali) punti 2,00

3	per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in altra classe di concorso rispetto quella per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria , purché col possesso del prescritto titolo di studio e di durata almeno di 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo comporto da meno di 6 ore settimanali) punti 1,00
---	--

Punteggio da assegnare nella graduatoria regionale in attività di sostegno

1	Per il titolo di specializzazione, il cui punteggio deve essere riportato in centesimi. Per ogni voto superiore a 60 su 100 punti 0,30
2	per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in attività di sostegno con esclusione di quello prestato nelle scuole secondarie di primo grado , purché di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (gli incarichi inferiori alle 6 ore non danno punteggio ma sono utili ai fini dell'inclusione in graduatoria)..... punti 2,00
3	per ogni anno di servizio prestato nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in qualsiasi altro insegnamento compreso sostegno nelle scuole secondarie di primo , purché col possesso del prescritto titolo di studio e di durata almeno di 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo comporto da meno di 6 ore settimanali) punti 1,00
4	il titolo di abilitazione non dà luogo a punteggio

Nei casi di parità di punteggio complessivo darà precedenza in graduatoria il maggior carico familiare (D.P.C.M. 18/09/1987, n. 392) e, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.

Art. 7
(Approvazione graduatorie)

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con Decreto del Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie concorsi.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Salvatore Marsala)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Fabio Ballo)




IL DIRIGENTE GENERALE ad interim
(Patrizia Valenti)

